CAMERA DEI DEPUTATI N. **2683**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata AMBROSI

Istituzione della Giornata nazionale del *caregiver* familiare e delega al Governo per il riconoscimento e la tutela dell'attività di assistenza e cura da esso svolta

Presentata il 3 novembre 2025

Onorevoli Colleghi ! – In Italia oltre 7 milioni di cittadini assicurano ogni giorno assistenza continuativa ai propri familiari più fragili.

Il loro impegno costituisce un pilastro invisibile dell'assistenza sociale. Al riguardo, le disposizioni contenute nel testo della presente proposta di legge sono volte a restituire visibilità e dignità ai *caregiver* familiari, tutelando al contempo il diritto allo studio di coloro che svolgono tali funzioni e che allo stesso tempo studiano e lavorano.

In particolare l'articolo 1 reca i princìpi e le finalità, stabilendo che la Repubblica riconosce il ruolo sociale, sanitario ed economico svolto dal *caregiver* familiare nella cura continuativa di persone con disabilità grave o gravissima, promuovendo iniziative volte al loro sostegno e alla loro tutela.

Il medesimo articolo 1 stabilisce che si applica la definizione di *caregiver* fornita dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ovvero « la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 ».

Il successivo articolo 2 della proposta di legge istituisce la Giornata nazionale del

caregiver familiare, da celebrare il 6 ottobre di ogni anno, in coordinamento con la *european carers day*.

L'articolo 3 prevede inoltre misure finalizzate alla sensibilizzazione e al riconoscimento del ruolo del *caregiver* familiare. In tal senso si dispone che le istituzioni e gli enti territoriali possono promuovere iniziative di sensibilizzazione, convegni, attività di formazione e riconoscimento del ruolo del *caregiver* familiare. Al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri è attribuito il coordinamento di una campagna informativa da realizzare in occasione della Giornata nazionale del *caregiver* familiare, attraverso materiale e strumenti di comunicazione per scuole, università, pubbliche amministrazioni e imprese, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Infine, prevede che il Ministro per le disabilità, d'intesa con le principali associazioni che rappresentano e assistono le persone con disabilità o patologie complesse, promuove un protocollo volontario denominato « amici dei *caregiver* » per i soggetti pubblici e privati che adottano misure di inclusione e supporto per i *caregiver* familiari.

L'articolo 4 reca una delega al Governo, il quale dovrà adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'adozione e il potenziamento di norme dirette al riconoscimento e alla tutela dell'attività di assistenza e di cura svolta dal *caregiver* familiare, in coerenza con la normativa dell'Unione europea, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi elencati nel medesimo articolo.

L'articolo 5 prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e dell'istruzione e del merito, istituisce, presso l'Istituto nazionale per le analisi delle politiche pubbliche (INAPP), un cruscotto statistico annuale che indichi il numero e i bisogni dei *caregiver* studenti-lavoratori, sulla base dei dati già disponibili.

In definitiva, la presente proposta di legge si inserisce nel solco delle politiche sociali del Governo Meloni, i cui interventi già attuati dimostrano come l'esecutivo metta al centro della sua azione i più fragili, riconoscendo dignità e valore a chi ogni giorno difende la vita e la speranza dei propri cari. Chi si prende cura degli altri non può essere lasciato solo, in quanto l'assistenza ai più fragili rappresenta un valore nazionale. Una società è tanto più forte quanto più protegge i soggetti fragili.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Princìpi e finalità)

1. La Repubblica riconosce il ruolo sociale, sanitario ed economico svolto dal *caregiver* familiare nella cura continuativa di persone con disabilità grave o gravissima, promuovendo iniziative volte al loro sostegno e alla loro tutela.

2. Ai fini della presente legge, si applica la definizione di *caregiver* familiare di cui al comma 255 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 2.

(Istituzione della Giornata nazionale del caregiver *familiare)*

1. La Repubblica riconosce il giorno 6 ottobre di ciascun anno quale Giornata nazionale del *caregiver* familiare, di seguito denominata « Giornata nazionale », in coordinamento con le celebrazioni dell'*european carers day*.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 3.

(Iniziative)

1. In occasione della Giornata nazionale, le istituzioni e gli enti territoriali possono promuovere iniziative finalizzate alla sensibilizzazione e al riconoscimento del ruolo dei *caregiver* familiari, quali convegni, dibattiti e attività di formazione.

2. Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri realizza, in occasione della Giornata nazionale, una campagna informativa fornendo materiale e strumenti di comunicazione per scuole, università, pubbliche ammini-

strazioni e imprese; le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Il Ministro per le disabilità, d'intesa con le principali associazioni che rappresentano e assistono le persone con disabilità o patologie complesse, promuove un protocollo volontario, denominato « amici dei *caregiver* », per i soggetti pubblici e privati che adottano misure di inclusione e supporto per i *caregiver* familiari.

Art. 4.

(Delega al Governo per il riconoscimento e la piena tutela del caregiver *familiare)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adozione e il potenziamento di norme dirette al riconoscimento e alla tutela dell'attività di assistenza e di cura svolta dal *caregiver* familiare, in coerenza con la normativa dell'Unione europea, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare il diritto allo studio dei *caregiver* familiari studenti-lavoratori, nel rispetto della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019;

b) introdurre misure di flessibilità da parte delle istituzioni scolastiche e universitarie, volte a:

1) prevedere percorsi personalizzati per frequenza e valutazioni;

2) individuare attività didattiche a distanza ove compatibili;

3) stabilire percorsi di recupero didattico specifici;

4) riconoscere i crediti formativi connessi all'attività di cura;

5) prevedere misure di sostegno psicopedagogico dedicato;

6) prevedere il diritto di richiedere modalità organizzative flessibili, con l'obbligo a carico dell'istituto scolastico o universitario e del datore di lavoro di fornire una risposta motivata entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta;

7) tutelare coloro che dichiarano lo *status* di *caregiver* familiare da qualsiasi discriminazione che possa incidere negativamente sul percorso accademico o lavorativo prevedendo altresì che siano dichiarati nulli gli atti discriminatori posti in essere;

c) introdurre le linee guida nazionali per il riconoscimento della valenza sociale degli studenti *caregiver* familiari, in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità e di tutela della figura;

d) prevedere un contributo per la fruizione di periodi di vacanza a favore dei *caregiver* familiari, ai fini della copertura parziale delle spese di soggiorno, trasporto o dei servizi di assistenza usufruiti durante il periodo di vacanza, in Italia o all'estero, al fine di favorire il benessere psicofisico e il diritto al riposo dei nuclei familiari e delle associazioni che si occupano in modo continuativo di persone con disabilità grave o gravissima.

Art. 5.

(Monitoraggio)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e dell'istruzione e del merito, istituisce presso l'Istituto nazionale per le analisi delle politiche pubbliche, un cruscotto statistico annuale che indichi il numero e i bisogni dei *caregiver* studenti-lavoratori, sulla base dei dati già disponibili.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0168460